



REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DI ORGANI E ORGANISMI COLLEGIALI, COMITATI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO CON MODALITÀ TELEMATICA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video delle riunioni degli Organi e Organismi collegiali, Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro dell'Azienda USL di Modena allo scopo di ridurre gli spostamenti dei partecipanti nell'ottica del contenimento dei costi e della promozione della sostenibilità ambientale.
2. Per "modalità telematica" si intende la possibilità che uno o più componenti dell'Organo o Organismo collegiale, del Comitato, della Commissione o del Gruppo di lavoro partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti telematici (teleconferenza audio-video) messi a disposizione dall'Azienda e che rispettino le misure tecniche di sicurezza.
3. La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dagli Organi/Organismi collegiali/Comitati/Commissioni/Gruppi di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo, per discutere e (quando applicabile) deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti.
4. Ove le norme applicabili non prevedano un presidente dell'Organo o Organismo collegiale/Comitato/Commissione/Gruppo di lavoro che deve gestire in modalità telematica una riunione, lo stesso individua al proprio interno un presidente/coordinatore per assolvere le funzioni a questo assegnate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione in modalità telematica (teleconferenza audio-video) alle riunioni di un Organo o di un Organismo collegiali, di un Comitato, di una Commissione o di un Gruppo di lavoro presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
 - b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
 - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
 - d) la eventuale condivisione, tramite l'apposita funzione, di atti e documenti discussi nella riunione;
 - e) la simultaneità nella espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da assumere;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.
2. È consentito collegarsi alla riunione telematica (teleconferenza audio-video) da un luogo idoneo a garantire la riservatezza della conversazione e delle informazioni condivise, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.
- La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione, anche mediante verifica tecnica circa la sicurezza e l'adeguatezza degli strumenti telematici, da parte del Servizio Information & Communication Technology in presenza o in assistenza remota, preventivamente attivati con adeguato preavviso.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3 - Convocazione

1. La convocazione delle riunioni degli Organi e degli Organismi collegiali, dei Comitati, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o di chi indice la riunione, a tutti i componenti/partecipanti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti di nomina/funzionamento, ove presenti, o dalla prassi.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (teleconferenza audio-video).

3. Alle convocazioni effettuate con urgenza (intendendosi per tale la convocazione che abbia luogo senza il rispetto del termine di preavviso eventualmente previsto dalla normativa applicabile) dovrà essere dato riscontro mediante conferma di avvenuta ricezione prima della data prevista per la riunione, perché questa possa considerarsi valida.

Art. 4 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica (teleconferenza audio-video) l'Organo o l'Organismo collegiale, il Comitato, la Commissione, o il Gruppo di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
2. Per la validità dell'adunanza in modalità telematica degli Organi Collegiali restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete a chi presiede verificare la eventuale necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione a distanza.
4. La registrazione della riunione effettuata in teleconferenza audio-video è di norma vietata, salvo espressa autorizzazione dell'organizzatore. Fatto salvo quanto previsto negli specifici Regolamenti di funzionamento degli Organi/Organismi/Comitati/Commissioni/Gruppi di lavoro, se la registrazione avviene da parte dall'organizzatore, questi lo comunica ai partecipanti al momento dell'avvio della stessa.

Art. 5 - Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verificano problemi tecnici che rendano non possibile il collegamento in modo ottimale, si potrà – a discrezione del presidente/coordinatore, che deve valutare le circostanze concrete in relazione alle norme applicabili e allo scopo della riunione – dare comunque corso alla riunione, qualora il giudizio espresso dal presidente/coordinatore sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto.

2. Nell'ipotesi in cui si verificano problemi tecnici che escludano la completa collegialità durante una riunione di una Commissione in cui è prevista la contestuale presenza di tutti i componenti, non si potrà dar corso alla riunione in modalità telematica senza la risoluzione del problema (intendendosi per tale il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa). In tal caso la riunione è automaticamente sciolta e dovrà essere riconvocata secondo le disposizioni previste dalla normativa applicabile.
3. Nell'ipotesi in cui la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione in modalità telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (per es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso comunque alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

Art. 6 - Verbale della riunione

1. Della riunione dell'Organo o Organismo collegiale/Comitato/Commissione/Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale, se previsto, nel rispetto delle norme applicabili al caso di specie, nel quale devono anche essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta, con la specificazione che la riunione sia svolta in modalità telematica indicando le modalità di connessione;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che hanno partecipato alla riunione;
 - c) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione.
2. La seduta in modalità telematica, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso la sede legale dell'Azienda USL di Modena.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.